

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 1496-A

RELAZIONE DELLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(RELATORE BOSCO)

Comunicata alla Presidenza il 3 febbraio 1989

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Proroga dei termini per l'emanazione del testo unico delle leggi relative ad interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982

d'iniziativa del senatore PAGANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GENNAIO 1989

ONOREVOLI SENATORI. - È a tutti nota la vicenda che ha caratterizzato gli interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici: alla legge 14 maggio 1981, n. 219, hanno fatto seguito ben quindici leggi di conversione di altrettanti decreti-legge, senza contare gli innumerevoli decreti che non sono stati convertiti entro i termini costituzionali. L'intervento per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate si è dipanato attraverso una vera e propria alluvione legislativa, che si è sedimentata in modo talmente poco chiaro che molto spesso le controversie derivavano dalla incertezza circa la normativa da applicare. A questo si aggiunga che sono stati fissati sempre nuovi termini, dichiarati inderogabili e poi regolarmente prorogati, per espletare una serie di adempimenti da parte di soggetti pubblici e privati, creando così ulteriori incertezze, inerzie e soprattutto l'aspettativa di nuove proroghe, deroghe, interventi a stralcio. Per di più, l'impostazione di «emergenza» che ha caratterizzato la normativa è stata a poco a poco estesa ad un'ampia serie di situazioni che ben poco avevano in comune con quelle del sisma del 1980, portando così il sistema a vivere in un clima di «ordinaria straordinarietà».

Si ritiene, ormai, che il processo di emanazione di norme per la disciplina degli interventi possa considerarsi finalmente consolidato e non suscettibile di innovazioni; per cui, è opportuno fare chiarezza compendiando in un testo unico tutto il *corpus* normativo che, per quanto abbia esaurito per gran parte la sua operatività, costituisce ancora norma vigente, in base alla quale commisurare la legittimità e la opportunità di tutta una serie di adempimenti che sono stati svolti. Purtroppo, evidentemente, a questa opera di compilazione della normativa vigente, non può accompagnarsi, almeno in un testo ufficiale di raccolta delle leggi, tutta quella cronologia delle varie impostazioni e dei vari interventi che si sono succeduti nel corso del tempo, che però gli storici non mancheranno di effettuare, ove

vorranno ricostruire a loro volta i passaggi, le tensioni, i processi attraverso cui il sistema politico ha corrisposto alla necessità di intervenire a favore delle zone così gravemente colpite dal sisma.

Va rivendicato alla Commissione territorio e ambiente del Senato il merito di aver proposto la emanazione di apposita delega legislativa al Governo già in occasione della conversione del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474. Nell'articolo 2 della predetta legge si precisava infatti che il Governo era delegato ad emanare un apposito testo unico, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle norme stesse. Peraltro, al comma 2 dell'articolo 2 della legge 21 gennaio 1988, n. 12, si precisava che il testo unico avrebbe dovuto contenere le disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della legge medesima: ciò al fine di evitare che il succedersi di normative a scadenza ravvicinata potesse impedire l'emanazione di un testo effettivamente aggiornato, contenente cioè le norme in vigore alla data della sua emanazione. Si trattava di una indubbia innovazione che cercava di ovviare al predetto susseguirsi di sempre nuovi testi legislativi, fissando un punto fermo ad una data certa.

La Camera dei deputati, nell'approvare il disegno di legge recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» in questi giorni all'esame del Senato (Atto Senato n. 1553), ha inserito una norma (articolo 21, comma 1) alquanto imprecisa. Si prevede, infatti, il differimento unicamente del termine per l'emanazione del testo unico ma non quello di cui al comma 2 del citato articolo 2 della legge n. 12 del 1988: con l'esiguo risultato di avere, a metà del 1989, un testo aggiornato al gennaio 1988.

La Commissione territorio e ambiente, nel raccomandare all'Assemblea l'approvazione del provvedimento, sottolinea l'esigenza di procedere ad un coordinamento tra i due testi normativi all'esame: quello in titolo e quello

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

trasmesso dalla Camera (il già ricordato Atto Senato n. 1553). Pertanto, ove si ritenga di modificare l'articolo 21 del testo trasmesso dalla Camera nel senso proposto con il disegno di legge in esame, questo potrà ben essere assorbito nel primo. Ove, al contrario, per altre ragioni, non si ritenga di modificare

in alcuna parte il disegno di legge trasmesso dalla Camera, si raccomanda comunque all'Assemblea di approvare il provvedimento in esame a parziale correzione della normativa proposta dalla Camera.

Bosco, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO,
ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GUZZETTI)

1° febbraio 1989

La Commissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare la congruità del termine del 31 marzo 1989, stabilito dal provvedimento, al fine di evitare il ricorso a nuove proroghe.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL SENATORE PAGANI

Art. 1.

1. Il termine per l'emanazione del testo unico di cui all'articolo 2 della legge 21 gennaio 1988, n. 12, è prorogato al 31 marzo 1989.

2. Il testo unico di cui al comma 1 conterrà le disposizioni di legge vigenti alla data del 31 marzo 1989.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Il termine per l'emanazione del testo unico di cui all'articolo 2 della legge 21 gennaio 1988, n. 12, è prorogato al 31 maggio 1989.

2. Il testo unico di cui al comma 1 conterrà le disposizioni di legge vigenti alla data del 31 maggio 1989.